

AGGIORNAMENTO FISCALE MARZO
OBBLIGO ASSICURATIVO CONTRO DANNI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

ABSTRACT

La Legge n. 15/2025 di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio – ha confermato la proroga al **31 marzo 2025** del termine ultimo entro il quale le imprese dovranno adempiere all'obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, così come previsto dall'art. 1 – commi da 101 e seguenti – della Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) che ha inizialmente introdotto l'obbligo per tutte le imprese con prima scadenza 31.12.2024.

Le disposizioni attuative della misura sono state definite con Decreto del MEF e del MIMIT n. 18/2025, pubblicato in GU il 27 febbraio 2025 **per entrate in vigore dal 14 marzo 2025**: *definisce le imprese soggette all'obbligo assicurativo, l'oggetto della copertura assicurativa, le calamità naturali e gli eventi catastrofici da assicurare; vengono inoltre stabilite le modalità attuative e operative di tale obbligo, definiti i beni soggetti a copertura, i criteri di determinazione dei premi ed il ruolo della società SACE SpA nel supporto alla gestione dei rischi.*

Soggetti obbligati

L'obbligo di stipulare polizze assicurative per coprire danni a beni causati da eventi calamitosi con **scadenza entro il 31 marzo 2025** riguarda

- sia le imprese con sede legale in Italia;
- sia quelle aventi sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile.

A mente dell'articolo 2195 del Codice civile, sono obbligati all'iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano:

- un'attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto via terra, acqua o aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

dove sono incluse:

- le imprese individuali
- le società di persone
- le società a responsabilità limitata.

Elementi della copertura assicurativa

La copertura assicurativa deve riguardare tutti i beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.

L'oggetto del contratto pertanto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell'Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Il Decreto descrive puntualmente le immobilizzazioni che devono essere coperte dalla polizza assicurativa ricomprendendovi:

- a) terreni;**
- b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;**
- c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;**
- d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.**

Sebbene il comma 101 faccia espresso riferimento allo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, si ritiene che tale richiamo serva esclusivamente ad individuare puntualmente le immobilizzazioni a cui dare copertura assicurativa, sicché l'obbligo riguarda tutte le imprese, **a prescindere dal regime contabile adottato.**

Gli **EVENTI** da includere nella copertura assicurativa sono:

- **sismi (terremoti):** **sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;**
- **alluvioni, inondazioni ed esondazioni:** **fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d'acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;**
- **frane:** **movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d'acqua.**

Il Decreto specifica altresì che la copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, di cui viene data descrizione, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo.

L'articolo 3 del Decreto fornisce una precisa descrizione dei fenomeni di alluvione, inondazione ed esondazione, specificando che devono essere considerate come "singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione".

Così come previsto per le alluvioni, anche in caso di terremoto, verranno ricompresi in un unico sinistro tutti i danni derivati dallo sciame sismico verificatosi nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

Il comma 104 consente, altresì, che la polizza assicurativa preveda un eventuale scoperto (c.d. franchigia), purché non superiore al 15 per cento del danno, nonché l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il comma 102 regola, infine, le conseguenze per l'ipotesi di inadempimento all'obbligo assicurativo disponendo che **della violazione se ne tenga conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici"**.

L'articolo 3 dispone, altresì, in tema di copertura per danni derivati da eventi sismici, che i beni assicurati si debbano trovare in area "individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma".

Da ultimo, risultano particolarmente interessanti le disposizioni contenute agli articoli 6 e 7 del decreto in tema, rispettivamente, di franchigia e di massimali di indennizzo.

L'articolo 6 dispone che, sino a 30 milioni di somma assicurata, le polizze assicurative potranno prevedere uno scoperto non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile mentre, se il valore dei beni assicurati supera tale valore, il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Infine, con riguardo ai massimali di indennizzo, sono previste tre diverse fasce:

- a) sino a 1 milione di euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo;
- b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%;
- c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.

Per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze sono previste sanzioni pecuniarie (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023). È importante sottolineare che l'IVASS è stato incaricato della gestione di un portale informatico finalizzato a garantire una comparazione trasparente delle offerte assicurative; l'operatività del portale è però subordinata all'emanazione di un decreto del MIMIT, su proposta dell'IVASS, di prossima emanazione. Le polizze potranno essere integrate – se di interesse dell'impresa – con garanzie accessorie, come copertura dei danni indiretti e/o la perdita di profitti.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ... 

Distinti saluti

Attenzione: *Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.*